

Proposta modifica statutaria Art. 8.3

GILBERT

Nella composizione finale di ogni Organo collegiale statutario (Assemblea, Presidenza dell'Assemblea, Segreteria, Direzioni regionali e delle ripartizioni elettorali estere, Collegi di garanzia e dei Revisori e componente elettiva della Direzione) temporaneo o speciale creato dagli Organi, deve essere assicurata la presenza **di una percentuale di generi diversi da quello più rappresentato** non inferiore al 40%. **Al momento dell'iscrizione, l'iscritto dichiara il proprio genere potendo scegliere tra maschile, femminile e non binario.**

Il Collegio di garanzia vigila che i principi di parità del presente articolo siano rispettati al momento della formazione degli organi e in eventuali successive variazioni della loro composizione e assume le misure necessarie al loro rispetto.

Motivazione

Il tema del genere non può essere ricondotto solo a quello maschile e femminile. Più Europa deve tutelare nella rappresentanza anche persone che si definiscono non binarie.